

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventuno il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Ciaravino Salvatore e Avv. Vulpitta Giulio

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto che inizialmente si procederà in seduta pubblica per l'espletamento del giuramento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte dell'Avvocato Ruvolo Leonardo, iscritto all'Albo nella seduta dell'11 marzo 2021.

Alle ore **15,10** viene introdotto in aula l'avvocato **Ruvolo Leonardo**, nato a Palermo il 29/12/1990, il quale viene chiamato a rendere la dichiarazione di impegno solenne, ripetendo la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale inserito agli atti del fascicolo personale, il Consigliere Segretario dichiara l'avvocato **Ruvolo Leonardo** come sopra generalizzato, immesso nella funzione di Avvocato.

Quindi, il Presidente, nel formulare al neo avvocato e ai familiari presenti le più sincere congratulazioni per l'importante traguardo raggiunto, dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 15.15 e dà atto che l'adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Si dà atto che alle ore 15,15 interviene e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, risultando così presenti n. 10 consiglieri.

Alle ore 15,15, il Presidente, accertata la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare, dando atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

1) Con riferimento all'istanza N. 433/2021 di Prot. del 3/2/2021 – F13 C N. 2/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali spettanti per le prestazioni svolte in favore del Sig. =====, il Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, all'esito dell'istruttoria espletata e alla luce dell'attività professionale svolta, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio delibera il rilascio del parere di congruità, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del procedimento.

Il Consiglio, vista l'istanza (Prot. N. 433/2021 del 3/2/2021 – F13 C N. 2/2021) presentata dall'Avv. ===== - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. =====, nella causa civile iscritta al n. =====/2018 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani contro ===== avente ad oggetto =====.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca in cui le prestazioni professionali si sono esaurite (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Avuto riguardo al valore e alla natura della controversia, al numero e all'importanza delle questioni giuridiche trattate, alla quantità e alla qualità delle attività compiute, all'esito del giudizio, stimasi congrua la liquidazione del compenso nella misura di **euro** =====, come da richiesta, oltre accessori di legge (iva, Cpa e spese generali);

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====, del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 %, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

2) con riferimento all'istanza N. 455/2021 di Prot. del 4/2/2021 – F13 P N. 2/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali spettanti per le prestazioni svolte in favore del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Castiglione Giacoma, all'esito dell'istruttoria espletata e alla luce dell'attività professionale svolta, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal Consigliere Delegato.

Il Consiglio, **Vista** l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 455/2021 del 04/02/2021 – F13 P N. 2/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per l'attività professionale prestata nel procedimento penale n. =====R.G. Tribunale di Trapani in composizione collegiale definito con sentenza di assoluzione N. =====.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. **Giacoma Castiglione**,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giacomina Castiglione in relazione all'istanza N. 324/2021 G.P. e del Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro in relazione alle istanze N. 299/2021 G.P., N. 300/2021 G.P. e N. 314/2021 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 91/2021 G.P.; N. 152/2021 G.P.; N. 258/2021 G.P.; N. 272/2021 G.P.; N. 273/2021 G.P.; N. 276/2021 G.P.; N. 299/2021 G.P.; N. 300/2021 G.P.; N. 303/2021 G.P.; N. 314/2021 G.P.; N. 315/2021 G.P.; N. 318/2021 G.P.; N. 319/2021 G.P.; N. 321/2021 G.P.; N. 322/2021 G.P.; N. 323/2021 G.P.; N. 324/2021 G.P.; N. 325/2021 G.P.; N. 326/2021 G.P.; N. 1011/2021 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25/03/2021 dall'Avv. **Rizzo Lidia**, nata a Palermo il 27/11/1979, iscritta al N. 616 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 15/01/2008, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza presentata dall'Avv. Rizzo Lidia, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Rizzo Lidia**, nata a Palermo il 27/11/1979, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Rizzo Lidia di munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 19/03/2021 dell'Avv. **D'Angelo Giuseppe**, iscritto al n. 990 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - nei procedimenti penali.

Il Consiglio:

Esaminato il fascicolo personale dell'Avv. D'Angelo Giuseppe e ritenuto che lo stesso risulta inserito dal 28.01.2021 nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari;

Ritenuto che con l'istanza in esame il richiedente intendere estendere la disponibilità ai procedimenti penali;

Constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **D'Angelo Giuseppe**, nato a Partinico (PA) il 27/02/1985, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti penali.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/3/2021 dal Dott. **Augugliaro Walter**, nato ad Erice (TP) l'11/07/1988, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. **Augugliaro Walter**, nato ad Erice (TP) l'11/07/1988, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (RE-ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/3/2021 dall'Avv. **Bonghi Salvatore**, nato a Viernheim (Germania) il 4/4/1967, volta ad ottenere la re-iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici (Art. 23 L.31 dicembre 2012, n. 247) con esercizio limitato alle cause ed agli affari del Comune di Alcamo.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminati i documenti ad essa allegati, che ritiene trovare conformi alle prescrizioni di legge;

Ritenuto che presso il Comune di Alcamo è costituito un ufficio legale staccato ed autonomo con la specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione delle cause e degli affari legali dell'Ente;

Ritenuto che l'Avv. Bonghi Salvatore, dipendente in servizio presso la predetta Amministrazione Comunale, risulta assegnato a detto ufficio legale, occupandosi, in via esclusiva, delle cause e degli affari legali dell'Ente;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per la reinscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici (Art. 23 L.31 dicembre 2012, n. 247);

udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

delibera

di re-iscrivere l'Avv. **Bonghi Salvatore**, nato a Viernheim (Germania) il 4/4/1967, nell'Elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici (Art. 23 L.31 dicembre 2012, n. 247) - con esercizio limitato alle cause ed agli affari del Comune di Alcamo, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11/3/2021 dall'Avv. **Mannino Vito**, nato a Lercara Friddi (Pa) il 30/07/1955, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dall'11.03.2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Mannino Vito** è stato iscritto al N. 183 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 03/03/1992;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Mannino Vito** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Mannino Vito**, nato a Lercara Friddi (Pa) il 30/07/1955, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dall'11.03.2021.

Avverte l'Avv. Mannino Vito che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2021 per l'anno 2020 e del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 22/3/2021 del Dott. **Sugamele Giuseppe Cesare**, nato ad Erice (TP) il 02/02/1993, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Preliminarmente, il Consigliere Segretario dà atto che dall'istanza e dall'ulteriore documentazione acquisita risulta a carico del richiedente una condanna contravvenzionale per violazione dell'art. 186 bis, comma 1, lett. a) e dei commi 3, 4 e 5 del Codice della Strada, divenuta definitiva con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19.05.2016, irrevocabile il 13.10.2016, che ha confermato la sentenza del 9.4.2014 del Tribunale di Trapani in composizione monocratica.

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale e dell'orientamento del Consiglio Nazionale Forense, la presenza di un precedente penale non esclude automaticamente la sussistenza del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini dell'iscrizione in Albi e/o Registri professionali, così come prescritto dal comma 4 dell'art. 17 della legge professionale forense. Tuttavia, impone al Consiglio dell'Ordine una equilibrata e autonoma valutazione sulla sussistenza del requisito dell'affidabilità del soggetto interessato, quale presupposto indefettibile al corretto svolgimento della professione forense, che dovrà tenere conto anche della natura del reato e della sua risalenza nel tempo.

Con riferimento al caso specifico, emerge che la condanna riguarda fatti relativi alla sfera privata del richiedente, che il fatto-reato è stato commesso in giovane età, tutte circostanze che non appaiono ragionevolmente suscettibili di incidere sull'affidabilità del giovane a svolgere l'attività di praticantato

forense, anche sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ordinamento professionale (art. 27 comma 2 Costituzione), secondo la quale risulterebbe vessatorio privare il soggetto richiedente della possibilità di dimostrare nel corso dell'esercizio dell'attività che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare onorevolmente la professione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio:

Vista l'istanza inoltrata nonché la documentazione allegata;

Esaminata tutta la documentazione acquisita;

Fatta propria la relazione del Consigliere Segretario;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto che, nella specie, la condanna a carico del richiedente non pregiudica in concreto il possesso del requisito della condotta irreprensibile né arreca, allo stato, pregiudizio alcuno alla dignità ed al prestigio della classe forense;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere il Dott. **Sugamele Giuseppe Cesare**, nato ad Erice (TP) il 02/02/1993, nel Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI PER TRASFERIMENTO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza 5/3/2021 della Dott.ssa **Fontana Caterina**, nata ad Erice (TP) il 26/12/1989, volta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento dal competente Registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

Il Consiglio, presa conoscenza della predetta istanza, corredata dai documenti di rito;

Visto il nulla-osta al trasferimento, rilasciato, giusta delibera del 25/01/2021, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ed allegato in atti, da cui risulta che la Dott.ssa **Fontana Caterina** è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Vicenza con delibera del 10/05/2017 e che la stessa ha

compiuto il prescritto periodo di pratica professionale, ottenendo il rilascio del relativo certificato di compiuta pratica;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Accertato il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani presso lo studio dell'Avv. Viviana Cialona;

Visto l'art. 15 comma 2° della Legge 31/12/2012, n. 247;

Visto l'art. 14, comma 3° del Decreto 16 agosto 2016, n. 178 "Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

Ritenuto che può disporsi la chiesta iscrizione ai sensi dell'art.12 del R.D.L. 22/01/1934, n.37;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere la Dott.ssa **Fontana Caterina**, nata ad Erice (TP) il 26/12/1989, nel Registro dei Praticanti Avvocati con l'anzianità di provenienza (10/05/2017).

Manda al Segretario di dare comunicazione dell'iscrizione qui deliberata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (SPECIALIZZAZIONI), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio la domanda presentata in data 01.02.2021, a norma dell'art. 6 comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e succ. mod., dall'Avv. **Spina Francesco** per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, così come previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale, sulla base della comprovata esperienza.

Il Consiglio, esaminata l'istanza e la documentazione allegata, richiamata la circolare del 02.03.2021 del Consiglio Nazionale Forense in materia di specializzazione per comprovata esperienza, ritiene

necessario richiedere all'Avv. **Spina Francesco** un'integrazione dell'istanza mediante il deposito di relazione illustrativa sull'attività espletata corredata della relativa documentazione comprovante l'attività professionale nel settore di specializzazione richiesto, i cui dati dovranno essere debitamente censurati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (SPECIALIZZAZIONI), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio la domanda presentata in data 24.02.2021, a norma dell'art. 2 comma 1 decreto 1 ottobre 2020, n. 163 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista) dall'Avv. **Papania Rosario**, nato a Palermo il 20.02.1981, ai fini dell'ottenimento del titolo di avvocato specialista, così come previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo, in ragione del titolo di dottore di ricerca in diritto amministrativo conseguito presso l'Università degli Studi di Catania.

Il Consigliere Avv. Domenico Amoroso, componente della commissione consiliare incaricata di verificare la regolarità della documentazione presentata dagli iscritti che intendono ottenere il titolo di specialista, atteso che sulla base della documentazione prodotta ricorrono le condizioni per l'accoglimento della richiesta presentata dall'Avv. Papania Rosario, esprime parere favorevole.

Il Consiglio, presa visione dell'istanza presentata dall'Avv. Papania Rosario, ritenuto che il richiedente risulta iscritto al N. 697 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 27/10/2009 e che ha, pertanto, maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni, ritenuto che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo, verificata la regolarità della documentazione prodotta e, in particolare, la certificazione rilasciata dall'Università degli Studi di Catania da cui risulta che il richiedente ha sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto amministrativo in data 14 giugno 2010, all'unanimità, delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense l'istanza dall'Avv. Papania Rosario, nato a Palermo il 20.02.1981, unitamente alla documentazione allegata. Manda alla segreteria per gli adempimenti consequenziali.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE):

Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente del 17 marzo 2021 del Presidente per l'accreditamento del convegno in modalità FAD "La tutela dei diritti umani e il trattamento dei dati personali" tenutosi lo scorso 18 marzo 2021 organizzato dalla Camera Penale di Trapani. Il Consiglio, ritenuto che il provvedimento oggetto di ratifica è stato assunto in presenza dei necessari presupposti d'urgenza legati all'organizzazione e alla promozione dell'evento formativo, ratifica l'operato del Presidente.

Prende la parola il Presidente, il quale ritiene necessario rilevare che la concessione del patrocinio e/o del logo dell'Ordine comporta l'onere per il soggetto organizzatore di indicare sotto il logo, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, la dicitura "*con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani*". Inoltre qualora sia richiesto l'intervento di un rappresentante dell'Ordine, a quest'ultimo deve essere data la priorità nell'apertura dei lavori portando i saluti per primo.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE):

Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di modifica dell'accordo di convenzione per la formazione specialistica deontologica in ambito penale stipulato l'8 settembre 2016 tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e la Camera Penale di Trapani.

La proposta di modifica trae origine dall'oggettiva esigenza, legata al perdurare del periodo emergenziale, di garantire un'attività di aggiornamento e formazione esclusivamente in modalità F.A.D., prevedendo una riduzione dell'ammontare del contributo da € 2000 ad € 1600 e del numero di crediti per evento da 4 a 3.

Il Consigliere Avv. Domenico Amoroso concorda sulla riduzione del contributo da € 500 a € 400 proponendo un obbligo di rendicontazione oltre che l'onere di indicare sotto il logo, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, la dicitura "*con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani*".

Il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta ritiene che la rendicontazione non sia necessaria in quanto trattasi di un contributo e non di un rimborso spese.

Il Consigliere Avv. Giacomina Castiglione propone di richiedere una rendicontazione annuale su tutte le spese sostenute per gli eventi.

Il Consigliere Avv. Carlo Pugliese concorda con il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta ritenendo non

assolutamente necessaria la rendicontazione in considerazione dei costi effettivi di un webinar.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di approvare le proposte di modifica della convenzione nei seguenti termini:

1) Per ciascun convegno organizzato in modalità e-learning il Consiglio concederà a Camera Penale un contributo di € 400, 00 con obbligo di rendicontazione;

2) Per ciascun convegno organizzato sia in modalità e-learning sia in presenza il Consiglio concederà l'accreditamento con la concessione di n. 3 C.F..

Il Consiglio dà incarico al Presidente di concordare con il Presidente della Camera Penale l'aggiornamento della convenzione con le modifiche deliberate.

§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che:

- Il Consiglio Distrettuale di disciplina di Palermo, con pec del 12/03/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. ===== per violazione dell'art. 19 del Codice deontologico forense (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi). Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 11/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

- L'Avv. =====, con pec del 23/3/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 12/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con pec in data 11 marzo 2021, ha comunicato, ai sensi dell'art. 28 del Reg.

2/2014 C.N.F., che il procedimento disciplinare n. 205/2018 (COA TP 26/2018) nei confronti dell'Avv. =====, è stato definito in data 5.3.2021 con il richiamo verbale nei confronti dell'iscritto. Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento della nota nel fascicolo personale dell'Avv. Romeo Giuseppe.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che:

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15.03.2021, ha reso noto che è necessario procedere, in relazione all'ultima sessione d'esame di avvocato indetta con decreto del Ministro della Giustizia del 14 settembre 2020", all'integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della Giustizia 20 gennaio 2021, in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto – legge 13 marzo 2021, n. 31 recante "Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il Consiglio delibera di integrare le proposte di nomina per l'incarico di componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d'esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2020, con la designazione, quale Presidente di sotto-commissione dell'Avv. **Liotti Giovanni**, nato a Trapani il 30/04/1967. L'odierna designazione va ad integrare le nomine degli Avv.ti Sinatra Maurizio Giuseppe, Milazzo Vincenzo e Lauria Baldassare, effettuate con delibera del 24 settembre 2020, ciò ai fini della integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto – legge 13 marzo 2021, n. 31.

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 20.02.2021, con riferimento alla diffida a provvedere alla nomina del Responsabile per la Transizione Digitale, pervenuta nei giorni scorsi a molti Consigli dell'Ordine, ha comunicato di avere avviato in proposito una interlocuzione con AgID, ritenendo, attesa la natura degli Ordini, non applicabile la normativa così come attualmente formulata, la quale prevede che l'incarico sia conferito esclusivamente ad una figura dirigenziale, incardinata nell'Ordine, e con competenze informatiche, con esclusione di incarichi conferiti all'esterno. Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato Avv. Giuseppe Marabete, prende atto in attesa di aggiornamenti da parte del C.N.F. a seguito delle interlocuzioni avviate.

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15.03.2021, ha reso note le informazioni che dovranno essere riportate nell'attestato di frequentazione del corso e del superamento dell'esame finale per l'inserimento nell'elenco unico dei difensori d'ufficio. Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione alla Camera Penale di Trapani.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (ORGANIMO CONGRESSUALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che l'O.C.F, con nota del 23/02/2021, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7, co. 3 dello Statuto congressuale e dell'art. 10 comma 3 del Regolamento interno dell'O.C. F., il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 unitamente alle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, ai fini dell'inoltro tramite pec entro il 30 marzo 2021 della decisione dei COA in merito all'approvazione dei bilanci e delle relative relazioni. Il Consiglio esprime parere favorevole.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (CAMERA PENALE DI TRAPANI), il Consigliere Segretario comunica che la Camera Penale di Trapani, con nota del 17.03.2021, ha comunicato l'adesione all'astensione dalle udienze e dalle attività del settore penale per i giorni 29-30-31 marzo 2021, proclamata in data 12.03.2021 dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (UFFICI GIUDIZIARI):

- Il Giudice del Tribunale di Palermo, Dott.ssa Maura Cannella, con nota del 17.02.2021, ha trasmesso il testo del protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Palermo, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e di Trapani e la Questura di Trapani in merito alle modalità di celebrazione delle udienze di convalida del trattenimento o di proroga di trattenimento degli stranieri ex art. 6 del D.lgs. 142/2015, al fine di conoscere la disponibilità del COA di Trapani alla sottoscrizione del Protocollo onde provvedere con i successivi adempimenti. Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato Avv. Carlo Pugliese, approva il testo del protocollo, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione.

- Il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota del 09/03/2021, ha riproposto all'attenzione del Consiglio la questione relativa al mancato rispetto del protocollo distrettuale sul P.C.T. da parte di diversi difensori che non provvedono al deposito in originale delle marche da bollo, utilizzate in sede di iscrizione delle cause a ruolo per il pagamento del contributo unificato e dei diritti forfetizzati. Alla nota

è stato allegato l'elenco degli avvocati inadempienti. Il Consiglio delibera l'inoltro di apposita comunicazione agli iscritti segnalati con specifico avviso che il mancato adempimento costituisce condotta contraria ai principi deontologici ed assume rilevanza disciplinare.

- La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con nota del 18/03/2021, ha trasmesso il protocollo di intesa adottato con la Procura della Repubblica di Palermo riguardante l'utilizzo degli impianti in dotazione alla Procura della Repubblica di Palermo per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la gestione dell'archivio delle intercettazioni da parte della Procura per i minorenni. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE), il Consigliere Segretario comunica che:

1) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 06/03/2021, ha comunicato che, a partire dal 3 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021, le amministrazioni pubbliche possono comunicare, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2019 (art 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - TUSP) e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014). Il Consiglio prende atto.

2) L'Avv. Francesco Russo del Foro di Palermo, con nota dell'11 marzo 2021, ha trasmesso il bando della «Scuola di alta formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale "Luca Boneschi" biennio 2021/2022 organizzato dall'Associazione Giuslavoristi Italiani Agi (iscrizioni aperte fino al 31 marzo 2021). Il Consiglio prende atto.

3) HUKNOW, piattaforma dedicata alle consulenze immediate online, con nota del 4/3/2021, ha trasmesso comunicato di presentazione della piattaforma, con invito a darne la massima pubblicità agli iscritti. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al diciannovesimo punto punto posto all'O.d.G. (FATTURE FORNITORI), il Consigliere Tesoriere riferisce che sono pervenute le fatture di seguito indicate:

1) Fattura N. 1921023385 del 26/01/2021 della VISURA S.p.A. dell'importo complessivo di € 3.660,00 per canone annuale 2021 relativo a: "Punto d'accesso PCT", di cui € 3000,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 660,00 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, nella qualità di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell'importo imponibile della fattura pari ad € 3000,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 660,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

2) Fattura N. 1921023281 del 26/01/2021 della VISURA S.p.A. dell'importo complessivo di € 610,00 per canone annuale 2021 relativo a: "Servizi Area Penale Servizio Procura 335", di cui € 500,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 110,00 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, nella qualità di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell'importo imponibile della fattura pari ad € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 110,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

3) Fattura N. 1921023926 del 26/01/2021 della VISURA S.p.A. dell'importo complessivo di € 2.305,80 per canone annuale 2021 relativo a: "Servizio Difese d'ufficio + servizio email", di cui € 1890,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 415,80 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, nella qualità di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell'importo imponibile della fattura pari ad € 1890,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 415,80, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

4) Fattura N. 1921023234 del 26/01/2021 della VISURA S.p.A. dell'importo complessivo di € 610,00

per canone annuale 2021 relativo a: "Software gestione crediti formativi", di cui € 500,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 110,00 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, nella qualità di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell'importo imponibile della fattura pari ad € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 110,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

§ In relazione al ventesimo punto posto all'O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI), il Consigliere Tesoriere riferisce che la Ditta Isotto Antonino ha fatto pervenire preventivo di spesa per acquisto di base e supporti porta bandiere per interni:

SINGOLA UNITA'

Base da terra in ottone cromato (LUCIDO) diam. 28 cm	€ 80,00
Asta bandiera in alluminio cm 200	€ 50,00
Asta bandiera in alluminio cm 200	<u>€ 50,00</u>
Totale	€ 180,00

SET COMPLETO

Base da terra (SATINATO) diam. 28 cm 2 posti + aste cromate cm 210 + 2 polmoli	€ 190,00
--	----------

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, nella qualità di R.S.P.P., delibera di approvare il preventivo di spesa e di incaricare a tal uopo la ditta ISOTTO per la fornitura del set completo base e supporti porta bandiere per interni per il corrispettivo di € 190,00 (centonovanta/00) iva esclusa, come da preventivo pervenuto, autorizzando, fin d'ora, il Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica.

§ In relazione al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (PIANO ANTICORRUZIONE), il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.S.P.P., riferisce di avere apportato delle modifiche al piano triennale anticorruzione aggiornando la composizione del Consiglio e di avere dato inoltre disposizioni

per la pubblicazione delle griglie di rilevazione al 31 marzo 2021 nonché di avere aggiornato il registro degli accessi civici. Il Consiglio prende atto

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 8 aprile 2021 alle ore 14,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo